Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 278

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Giovedì, 3 dicembre 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1953, n. 878.
**Modificazione del regime fiscale degli oli minerali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, schisti e simili, sono stabilite nella misura appresso indicata.

| | | per q.le |
|---|---|---|
| 1) Oli minerali greggi naturali | L. | 6.000 |
| 2) Benzina | » | 10.500 |
| 3) Acqua ragia minerale | » | 8.400 |
| 4) Petrolio | » | 8.000 |
| 5) Oli da gas | » | 9.000 |
| 6) Lubrificanti bianchi | » | 11.300 |
| 7) Lubrificanti altri | » | 9.000 |
| 8) Residui della lavorazione | » | 4.000 |
| 9) Vaselina naturale | » | 2.500 |
| 10) Vaselina artificiale a base di paraffina | » | 5.680 |
| 11) Paraffina solida | » | 680 |
| 12) Cera minerale greggia (ozocerite greggia) | » | 180 |
| 13) Cera minerale raffinata (ceresina), esclusa quella fabbricata con ozocerite che abbia scontato l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine | » | 460 |

Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, nonchè dalla lavorazione di oli minerali greggi, naturali, aventi un contenuto di oli distillanti fino a 300° C non superiore al 10 % in peso, è concesso un abbuono del 30 % sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

I prodotti ottenuti, con qualsiasi mezzo o processo, esclusi la filtrazione o la decantazione, o l'essiccamento, da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, se destinati al commercio, sono assoggettati all'imposta di fabbricazione ragguagliata al 30 % dell'aliquota fissata dal presente articolo per ciascuna specie dei prodotti stessi.

Art. 2.

La tabella *A* allegata al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e la tabella *B*, allegata al decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255, sono sostituite con le tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto, vistate dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Le caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi agli effetti dell'applicazione dell'imposta interna di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sono quelle indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto.

In conformità sono modificate le « note generali » al capitolo XXVII della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442.

Le sottovoci I) e II) della voce 271/*b*-4-*alfa* della tariffa stessa sono soppresse, rimanendo applicabile a tutti gli oli da gas da usare direttamente come combustibili il dazio del 10 % già previsto per le sottovoci abrogate.

Alla voce 271/*b*-6-*alfa*-1 *A* e *B* è aggiunta la seguente sottovoce: *C*) « fluidissimi » col dazio del 6 % sul valore.

Ai dazi suindicati è applicabile, fino a quando rimane in vigore, la riduzione del 10 % disposta con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, numero 1125.

Art. 4.

L'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, prevista dall'annessa tabella *A* per i residui della lavorazione trasformati in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione, sarà disciplinata con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, ed entrerà in vigore dal 16° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto medesimo.

I residui fluidissimi della lavorazione degli oli minerali ammessi dall'allegata tabella *B* a trattamento fiscale di favore quando siano destinati alla combustione diretta in forni e caldaie, dovranno essere adulterati, prima dell'immissione in consumo, con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 5.

I seguenti articoli del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono così sostituiti:

« Art. 22. — Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

Chiunque fabbrica o raffina i prodotti di cui al precedente comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro è punito con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta evasa, ma non inferiore, in ogni caso, ad un milione di lire.

La multa prevista dai precedenti commi è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica ».

« Art. 23. — Chiunque sottrae con qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta stessa, ma non inferiore, in ogni caso, a lire duecentomila ».

Art. 6.

Nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 23-*bis*. — Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta d'imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle *A* e *B* è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.

Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al precedente comma, è punito, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, con la multa prevista dal comma predetto.

La condanna importa la perdita, per la durata di un quinquennio, del diritto di usufruire del beneficio fiscale ».

« Art. 23-*ter*. — Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire centomila.

La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica ».

Art. 7

La misura massima dell'ammenda prevista nell'articolo 26 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, numero 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aumentata a lire trecentomila.

Art. 8.

Le sanzioni, comminate dalle disposizioni vigenti per le violazioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, continuano ad applicarsi in quanto non modificate con la presente legge.

Art. 9.

Chiunque detiene olio da gas destinato ad impiego in usi diversi dalla combustione, in quantità superiore a cinque quintali e chiunque detiene olio da gas a qualsiasi altro uso destinato, in quantità superiore a cento quintali, come pure chiunque detiene residui della lavorazione degli oli minerali, a qualsiasi uso destinati in quantità superiore a cento quintali, estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati, col pagamento dell'imposta nelle previgenti misure, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida il supplemento d'imposta dovuto in base alle nuove aliquote, che deve essere versato alla Sezione provinciale di tesoseria entro venti giorni dalla notificazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata un'indennità di mora del 6 %. Detta indennità è ridotta al 2 % quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 10.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 9 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo.

Art. 11.

E' abrogata ogni disposizione di carattere fiscale incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — AZARA — GAVA — SALOMONE — MALVESTITI — BRESCIANI TURRONI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre* 1953
*Atti del Governo, registro n.* 80, *foglio n.* 55. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*

**Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di ligniti, di torba, schisti e simili da ammettere in esenzione d'imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte:**

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

A) *Oli minerali greggi, naturali*:
1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
3) destinati alla lavorazione;
4) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade (l'agevolezza è limitata agli oli greggi contenenti non più del 20 % in peso di oli distillanti sino a 300°);
5) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli schisti bituminosi per la produzione di cemento (l'agevolezza è limitata agli oli greggi ricavati dagli stessi schisti bituminosi lavorati).

B) *Benzina*:
1) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato.

C) *Petrolio*:
1) destinato esclusivamente all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
2) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

D) *Lubrificanti*:
1) destinati alla lavorazione per la produzione dei diversi tipi di lubrificanti e degli oli minerali bianchi e per trasformatori;
2) destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta;
3) « Petrolatum Stock » destinato alla fabbricazione di vaselina e di paraffina.

E) *Oli da gas e residui della lavorazione*:
1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
3) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato;
4) destinati esclusivamente all'azionamento di macchine agricole ed al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
5) destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;
6) destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta.

F) *Residui della lavorazione*:
1) destinati alla costruzione e alla conservazione delle pubbliche strade;
2) destinati alla produzione, mediante fusione o miscele, di bitumi e di conglomerati a base dei medesimi (la agevolezza è limitata ai residui contenenti non più del 20 % in peso di oli distillanti a 300° C);
3) destinati alla trasformazione in altri prodotti petroliferi;
4) destinati all'industria della calciocianamide;
5) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

G) *Prodotti petroliferi carburanti e lubrificanti altri*:
1) destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di trasporto aereo di linea da società nazionali esclusivamente assuntrici di tali servizi (escluse quelle che effettuano servizio di trasporto aereo di linea riservato esclusivamente alle merci).
La concessione è valevole per la durata di dieci anni dal giorno di inizio di ogni singola linea.
2) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituito presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome.
(L'agevolezza è limitata al quantitativo annuo di tonnellate 1000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificante).

H) *Oli minerali*:
1) destinati mediante trattamenti fisico-chimici, alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa non soggetti all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e stabiliti con decreto del Ministro per le finanze. Per i prodotti petroliferi ottenuti nelle lavorazioni stesse resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta;
2) oli minerali e prodotti che li contengono destinati alla flottazione dei minerali metallici.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

TABELLA *B*

**Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di ligniti, di torba, schisti e simili da ammettere ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte:**

| DENOMINAZIONE DELLA MERCE | Aliquota per quintale<br>Lire |
|---|---|
| A) *Oli minerali greggi, naturali*: | |
| 1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni . . . . . . | 310 |
| B) *Benzina*: | |
| 1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro i limiti di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio d'intesa con i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e del commercio e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza | 5.250 |
| 2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza, entro i seguenti quantitativi: | |
| *a*) litri nove giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; | |
| *b*) litri sei giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti; | |
| *c*) litri cinque giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolezza di cui ai precedenti numeri 1 e 2 è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza fra l'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta . . . | 5.250 |
| 3) destinata al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria | 5.250 |
| 4) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale . | 1.660 |
| C) *Acqua ragia minerale*: | |
| impiegata nella fabbricazione di vernici . | 4.200 |
| D) *Petrolio*: | |
| 1) destinato al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria | 4.000 |
| 2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale . . | 1.320 |
| E) *Oli da gas*: | |
| 1) da usare direttamente come combustibili | 6.000 |
| 2) destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria | 3.000 |
| 3) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale | 310 |
| 4) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati | 310 |
| 5) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1 | 310 |
| F) *Residui della lavorazione*: | |
| 1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni: | |
| *a*) densi . . . . . | 310 |
| *b*) fluidi | 400 |
| *c*) fluidissimi | 500 |
| 2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale | 310 |
| 3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati | 310 |
| 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1 | 310 |
| 5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione | 310 |
| 6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi . . . | 2.000 |

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

TABELLA C

**Caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi agli effetti dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine.**

A) *Oli greggi di petrolio naturali*:

1) Si classificano come « oli greggi di petrolio naturali » quelli di colore scuro e di odore caratteristico che non hanno subito alcuna lavorazione tranne la decantazione, la disidratazione e la stabilizzazione ed ai quali non sia stato aggiunto alcun prodotto se non quello ottenuto dal recupero dei gas naturali. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade, nè quali lubrificanti. Dovranno inoltre avere una curva di distillazione regolare.

2) Per essere ammessi al trattamento degli « oli greggi di petrolio, naturali, da usare direttamente come combustibili », gli oli greggi di petrolio naturali devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0.900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale. Essi inoltre non devono contenere più del 20 % in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale.

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300° C. degli oli greggi di petrolio naturali e dei residui della lavorazione saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite. La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300° C. sarà eseguita col palloncino Engler e col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

B) *Benzina*:

Si classificano come « benzina » le miscele di idrocarburi liquidi alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallo-citrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21° C. e nelle quali il distillato a 225° C. sia in misura non inferiore a 95 % in volume.

C) *Acqua ragia minerale*:

Si classificano come « acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità (Abel) non inferiore a 21° C., non contenenti più del 15 % in volume di prodotti distillanti fino a 150° C. e che distillano per almeno il 95 % in volume alla temperatura di 225° C.

D) *Petrolio*:

Si classificano come « petrolio » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21° C., nelle quali l'inizio della distillazione avviene a 150° C., e la fine non prima di 250° C. e con almeno il 90 % in volume di distillato a 300° C.

E) *Oli da gas*:

1) Si classificano come « oli da gas » le miscele di idrocarburi, liquide, di colore giallo-arancio, con intensità e tonalità non superiore al n. 2,5 della scala del colorimetro Union (determinazione A.S.T.M. numero 155-45 T), con punto di infiammabilità (Pensky Martins) non inferiore a 55° C. e che a 250° C. abbiano un distillato inferiore al 65 % in volume, a 300° C. un distillato inferiore all'80 % ma superiore al 60 % in volume e a 350° C. un distillato maggiore o uguale al 90 % in volume (metodo A.S.T.M.).

2) Per essere ammessi al trattamento degli « oli da gas da usare direttamente come combustibili », gli oli da gas devono avere colore bruno o bruno rossastro. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

F) *Lubrificanti*:

1) Si classificano come « lubrificanti » gli oli minerali che presentano un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità a 20° C. superiore a 2° Engler e con distillato a 300° C. non superiore al 20 % in volume.

2) Si classificano come « lubrificanti bianchi » i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio.

G) *Residui della lavorazione*:

1) Si classificano come « residui della lavorazione » i residui della specie di colore nerastro, aventi punto di infiammabilità (Pensky-Martins) non inferiore a 65° C. ed un distillato a 300° C. inferiore al 60 % in volume (metodo A.S.T.M.).

2) Per essere ammessi al trattamento dei « residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni » i residui della lavorazione debbono avere inoltre le seguenti caratteristiche:

I) densi viscosità a 50° C. superiore a 7° Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

II) fluidi - viscosità a 50° C. compresa fra 3° e 7° Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

III) fluidissimi viscosità a 50° C. inferiore a 3° Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

H) E' consentita, presso le dogane e presso le raffinerie, la miscela degli oli da gas nonchè dei residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali e dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima.

Visto, *il Ministro per le finanze*
VANONI

---

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1953, n. 879.

**Modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1° novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione e i diritti erariali sugli spiriti allo scopo di agevolare la distillazione delle frutta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 settembre 1954, di lire 6000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura e per lo stesso periodo sono aumentate l'imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1ª categoria.

Art. 2.

Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso, in sede di liquidazione dell'imposta, nel periodo indicato nel primo comma dell'articolo precedente, un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 2000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Gli spiriti di 2ª categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle società cooperative, di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924, godono, con le limitazioni e sotto la osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di lire 500.

Nel periodo indicato nell'art. 1, l'alcole ottenuto da materia prima dichiarata per produzione di spirito di 2ª categoria ma non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria è classificato di 1ª categoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nel caso che il fatto costituisca reato.

Art. 3.

Per il periodo indicato nel primo comma dell'art. 1 il diritto erariale sugli alcoli di 1ª categoria o considerati tali agli effetti fiscali è ridotto a L. 27.000 per ettanidro, per gli alcoli provenienti da materie prime diverse dal sorgo, ed a L. 23.000 per ettanidro, per l'alcole proveniente dal sorgo.

Per lo stesso periodo e limitatamente al quantitativo di 5300 ettanidri la misura del diritto erariale sull'alcole proveniente dalla canna gentile è ridotto a L. 24.000 per ettanidro.

Art. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 settembre 1954, gli spiriti di 2ª categoria provenienti da frutta diverse dai datteri e dall'uva passa sono esenti dal diritto erariale.

Per il periodo anzidetto, tale diritto è ridotto alla misura indicata nel n. 1 del precedente articolo per gli spiriti di 2ª categoria provenienti da datteri o da uva passa.

Art. 5.

I diritti erariali previsti nei precedenti articoli non si applicano sui cali di giacenza, che non superino l'uno per cento all'anno, degli alcoli gravati da imposta di fabbricazione in deposito nei magazzini fiduciari.

Art. 6.

L'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è aumentata, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 15 settembre 1954, nelle seguenti misure:

1) spiriti di 1ª categoria:
per ogni ettanidro . . . . . L. 16.000

2) spiriti di 2ª categoria, compreso lo spirito di vino:
per ogni ettanidro L. 15.500

Sullo spirito di 1ª categoria e su quello di 2ª categoria proveniente dai datteri e dall'uva passa, impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è altresì dovuto il diritto erariale nella misura stabilita dall'art. 3.

Art. 7.

Per gli spiriti di 2ª categoria e loro residui che saranno sottoposti a denaturazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolita la concessione del premio di denaturazione accordato dall'art. 7 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200.

Art. 8.

La misura dell'imposta, aumentata ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, con gli abbuoni spettanti in base all'art. 2 e con i diritti erariali dovuti in base all'art. 3, si applica anche agli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei depositi fiduciari dei fabbricanti e dei rettificatori di alcoli.

Agli alcoli di produzione nazionale gravati d'imposta e ai prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data suindicata in depositi fiduciari diversi da quelli elencati nel precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai depositi stessi, si applica l'imposta nella misura di cui all'art. 1 con gli abbuoni spettanti, nonchè i diritti erariali stabiliti nell'art. 3. Qualora il diritto erariale sia stato già assolto nella misura preesistente, l'ammontare dell'imposta di fabbricazione, determinato in base alla nuova aliquota, sarà ridotto della differenza fra l'importo del diritto erariale già pagato e quello dovuto in base al presente decreto.

La sovrimposta, di cui al citato art. 1, col diritto erariale di L. 27.000, si applica agli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e ai prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè nei depositi fiduciari o viaggianti con destinazione ai depositi stessi.

Art. 9.

Allo spirito e all'acquavite di vino accantonati a norma dell'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 1950, numero 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 18 marzo 1952,

n. 118, nonchè all'acquavite di vino di cui agli articoli 7, 8 e 10 del citato decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, esistente nei magazzini di invecchiamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, i benefici fiscali accordati dalle disposizioni vigenti si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta aumentata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, con gli abbuoni spettanti.

Art. 10.

Agli spiriti destinati alla produzione del vermut, del marsala e dell'aceto che abbiano già pagato l'imposta ridotta ed il diritto erariale nelle misure preesistenti, e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche dei detti prodotti, in natura o già impiegati nella loro preparazione, ovvero viaggianti con destinazione alle fabbriche stesse, non si applicano le variazioni di imposta e di diritti erariali stabilite dal presente decreto.

Art. 11.

La restituzione d'imposta sugli spiriti spettante, a termini delle norme in vigore, ai prodotti esportati all'estero, sarà accordata in base all'aliquota d'imposta aumentata ai sensi del presente decreto, per le esportazioni effettuate a partire dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 12.

E' abrogato l'art. 7 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art 13.

I prezzi dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti spirito puro, per i contenuti idrati fissati dall'art. 1 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1952, sono stabiliti nelle seguenti misure.

| | | |
|---|---|---|
| *a*) fino a litri 0,100 | L. | 10 |
| *b*) di litri 0,250 | » | 25 |
| *c*) di litri 0,500 | » | 50 |
| *d*) di litri 0,750 | » | 75 |
| *e*) di litri 1,000 | » | 100 |
| *f*) di litri 1,500 | » | 150 |
| *g*) di litri 2,000 | » | 200 |

Le caratteristiche dei predetti contrassegni, differenti da quelle dei contrassegni per recipienti contenenti liquori, la data di entrata in vigore del presente articolo e il termine e le modalità per la regolarizzazione dei recipienti muniti dei precedenti contrassegni, ancora esistenti presso gli imbottigliatori e i rivenditori, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

I recipienti contenenti spirito puro, anche se di capacità non eccedente i quattro centilitri, debbono essere muniti del contrassegno stabilito alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 14.

Limitatamente agli spiriti ottenuti, in qualsiasi data, dal vino e dalle materie vinose, esclusi lo spirito e l'acquavite di vino di cui al precedente art. 9, che siano estratti con pagamento d'imposta entro trenta giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione si applica nella misura uniforme di L. 38.000 per ettanidro, al netto di qualsiasi abbuono.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — GAVA — SALOMONE — MALVESTITI — BRESCIANI TURRONI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre* 1953
*Atti del Governo, registro n.* 80, *foglio n.* 54. — CARLOMAGNO

---

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1953.

**Attivazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 31 dicembre 1953 per tutti i Comuni che alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1953

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *settembre* 1953
*Registro n.* 26 *Finanze, foglio n.* 334. — RIZZA

**(5843)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 276

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 2 dicembre 1953**

| | Dollaro U. S. A. | Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,85 | 640 — |
| » Firenze | 624,77 | 638 — |
| » Genova | 624,85 | 640 — |
| » Milano | 624,85 | 639,50 |
| » Napoli | 624,80 | 639,40 |
| » Palermo | 624,85 | 640,10 |
| » Roma | 624,83 | 639,75 |
| » Torino | 624,85 | 638 — |
| » Trieste | 624,85 | — |
| » Venezia | 624,90 | 640,40 |

**Media dei titoli del 2 dicembre 1953**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 64,575 |
| Id. 3,50 % 1902 | 60 — |
| Id. 3 % lordo | 80,10 |
| Id. 5 % 1935 | 95,10 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,60 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 69,90 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,40 |
| Id. 5 % 1936 | 90,875 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,05 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97 — |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,65 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,575 |

*L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 2 dicembre 1953**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,84
1 dollaro canadese » 639,62

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,55

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12.50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90.46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794 55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87.48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 7 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1953, registro n. 32 Interno, foglio n. 400, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Enna, di un mutuo di L. 98.500.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5855)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquantaquattro posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi dello Stato.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1953, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1953, supplemento al n. 55, con cui venne indetto un concorso per esami a cinquantaquattro posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre successivo, col quale vennero fissate le prove scritte per i giorni 21 e 22 dicembre 1953;

Visti gli articoli 24, 26 e 27 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a cinquantaquattro posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, è costituita come appresso:

Bivona dott. Rosolino, magistrato di tribunale, presidente effettivo;

D'Avino dott. Giovan Battista, magistrato di tribunale, presidente supplente;

Profera dott. Paolo, conservatore capo di archivi notarili, membro effettivo;

Proda dott. Giovanni, conservatore capo di archivi notarili, membro supplente;

Di Piazza dott. Antonino, capo sezione nella Ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, membro effettivo;

Bianzino dott. Vincenzo, ispettore capo nella Ragioneria generale dello Stato, membro supplente;

Alpi dott. Vinicio, primo conservatore di archivi notarili, segretario effettivo;

Crescimanno dott. Alfredo, primo conservatore di archivi notarili, segretario supplente.

Roma, addì 10 novembre 1953

p. *Il Ministro*: ROCCHETTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1953*
*Registro n. 28, foglio n. 353.* — OLIVA

(5876)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.